

Gara per la realizzazione del SIA-RB  
**Capitolato speciale**  
**Allegato 1**

**Gara per la fornitura, messa in esercizio e manutenzione del Sistema  
Informativo Agricolo della Regione Basilicata (SIA-RB) nel triennio 2014 –  
2016.**

**CIG: 5420065B1F**

**CUP: G32F13000040002**

**CONTESTO NORMATIVO E PROCESSI AMMINISTRATIVI**

**PER LO SVILUPPO DEL SIA-RB**

## INDICE

<b>1</b>	<b>PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>IL CONTESTO NORMATIVO .....</b>	<b>4</b>
2.1	Normativa Comunitaria.....	4
2.2	Normativa nazionale.....	6
2.3	Normativa regionale .....	7
<b>3</b>	<b>I SOGGETTI COINVOLTI .....</b>	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>I PROCESSI AMMINISTRATIVI / INFORMATIVI .....</b>	<b>9</b>
4.1	La base Informativa di riferimento.....	9
4.1.1	Anagrafe Unica Aziendale.....	9
4.2	Il Monitoraggio .....	12
4.3	L'informatizzazione dei procedimenti amministrativi .....	13
4.3.1	Fondi Comunitari .....	13
4.3.2	Fondi nazionali e Regionali .....	16
4.3.3	Informatizzazione di altri procedimenti amministrativi .....	17
4.4	Il Portale dell'Agricoltura: <a href="http://www.agricoltura.basilicata.it">www.agricoltura.basilicata.it</a> .....	20

## **1 PREMESSA**

Il presente documento ha lo scopo di riepilogare il contesto normativo ed il quadro processi amministrativi / informativi cui deve fare riferimento lo sviluppo del SIA-RB – Sistema Informativo Agricolo della regione Basilicata.

Vengono a tal fine richiamati puntualmente :

- le normative comunitaria, nazionale e regionale di riferimento
- i correlati processi amministrativi / informativi.

## 2 IL CONTESTO NORMATIVO

### 2.1 NORMATIVA COMUNITARIA

- **Regolamento (CEE) N. 2092 del Consiglio del 24 giugno 1991** relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli è alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;
- **Regolamento (CE) N. 1257 del Consiglio del 17 maggio 1999** sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti
- **Regolamento (CE) n. 1782 del Consiglio del 29 settembre 2003** che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001;
- **Regolamento (CE) n. 796 della Commissione del 21 aprile 2004** recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
- **Regolamento (CE) n. 1290 del consiglio del 21 giugno 2005** relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- **Regolamento (CE) n. 1698 del consiglio del 20 settembre 2005** sul sostegno dello sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- **Regolamento (CE) N. 865 del Consiglio del 29 aprile 2004** relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68;
- **Regolamento (CE) n. 883 della Commissione del 21 giugno 2006** recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;
- **Regolamento (CE) n. 885 della Commissione del 21 giugno 2006** recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;
- **Regolamento (CE) n. 1320 della Commissione del 5 settembre 2006** recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- **Regolamento (CE) n. 1975 della Commissione del 7 dicembre 2006** che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;



- **Regolamento (CE) n. 1848 della Commissione del 14 dicembre 2006** relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio;
- **Regolamento (CE) n. 1974 della Commissione del 15 dicembre 2006** recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- **Regolamento (CE) N. 1234 del Consiglio del 22 ottobre 2007** recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
- **Regolamento (CE) n. 1535 della Commissione del 20 dicembre 2007** relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti “*de minimis*” nel settore della produzione dei prodotti agricoli;
- **Regolamento (CE) n. 72 del consiglio del 19 gennaio 2009** che modifica i regolamenti (CE) n. 247/2006, (CE) n. 320/2006, (CE) n. 1405/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. 479/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1883/78, (CEE) n. 1254/89, (CEE) n. 2247/89, (CEE) n. 2055/93, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 2596/97, (CE) n. 1182/2005 e (CE) n. 315/2007 al fine di adeguare la politica agricola comune
- **Regolamento (CE) n. 73 del consiglio del 19 gennaio 2009** che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
- **Regolamento (CE) N. 436 della Commissione del 26 maggio 2009** recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo
- **Regolamento (CE) n. 1760 del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 luglio 2009** che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;
- **Regolamento (CE) N. 1122 della Commissione del 30 novembre 2009** recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;
- **Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio COM(2011)615 del 6.10.2011** recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del consiglio;



- **Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio COM(2011)625 del 6.10.2011** recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2011)628 del 12.10.2011** sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- **Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio COM(2011)627 del 12.10.2011** sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 335 della Commissione del 12 aprile 2013** che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

## 2.2 NORMATIVA NAZIONALE

- **Legge 689/81** - Modifiche al sistema penale;
- **Legge 23 dicembre 1986 N. 898** – Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e successive modifiche ed integrazioni;
- **D.M. 14 aprile 1997**. Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2 luglio 1993 e n. 93/62/CEE del 5 luglio 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi.
- **Decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 151**. Attuazione della direttiva 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali
- **Decreto Ministeriale 9 agosto 2000**. Individuazione delle modificazioni di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio.
- **D.P.R. 23 aprile 2001 n. 290**. Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997). (GU n. 165 del 18-7-2001- Suppl. Ordinario n.190) testo in vigore dal: 2-8-2001 Capo I Ambito di applicazione, definizioni ed organi consultivi
- **D.M. 14-12-2001 n. 454** Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica;
- **Legge 7 marzo 2003, n. 38** "Disposizioni in materia di agricoltura";
- Decreto Legislativo del 29 marzo 2004, n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), ee), della legge 7 marzo 2003, n.38";
- **D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 102** Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38 (2).
- Decreto legislativo n. 42 del 28 febbraio 2005 Istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della Pubblica Amministrazione, a norma dell'articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229;
- **D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82** ("Codice dell'Amministrazione Digitale");



- **Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 214** Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, nel territorio della Repubblica italiana. Recepimento della decisione della Commissione 2006/464/CE.
- **Decreto Legislativo 18 aprile 2008, n. 82** "Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38";
- **Decreto MIPAF n. 2049 del 1° febbraio 2012** "Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91".
- **Legge 4 aprile 2012, n. 35** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;

### 2.3 NORMATIVA REGIONALE

- **L.R. n.15 del 3 agosto 1988** "Interventi a favore dell'apicoltura";
- **L.R. n. 14 del 27 aprile 1999**, "Disciplina delle produzioni biologiche regionali";
- **Legge Regionale 12 settembre 2000, n. 57** "Usi civici e loro gestione in attuazione della legge n. 1766/1927 e R.D. n. 332/1928",
- **D.G.R. 1156 del 02.08.2011** "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali".
- **Delibera di Giunta Regionale del 22 dicembre 2003 n.2481**
- **L.R. n. 14 del 22 febbraio 2005** Modifiche alla Legge Regionale n.15 del 12.03.2001 - Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.), art. 1 c. 6;
- **L. R. n. 17 del 25 febbraio 2005** "Agriturismo e turismo rurale;
- **Delibera di Consiglio Regionale del 12 febbraio 2007 n. 259** (Regolamento)
- **D.G.R. n. 1052 del 27 giugno 2008** "Istituzione dell'Elenco Regionale delle Fattorie Didattiche;
- **L.R. n. 26 del 14 ottobre 2008** "Tutela delle risorse genetiche autoctone vegetali ed animali di interesse agrario";
- **D.G.R. n. 929 del 19 maggio 2009**
- **D.G.R. n. 751 del 24.05.2011** "D.LGS 29.3.2004 N.102 – Piogge alluvionali del 18 febbraio 2011 e 1° marzo nella provincia di Matera e Potenza- Delimitazione delle aree danneggiate, proposta di declaratoria e individuazione delle provvidenze.";
- **D.G.R. n. 1406 del 29.09.2011** "Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 751 del 24.05.2011".-

### 3 I SOGGETTI COINVOLTI

Il SIA-RB si propone come il luogo virtuale all'interno della quale i diversi soggetti, pubblici e privati, operanti nel comparto agricolo e rurale trovano un punto in cui sono individuabili ed utilizzabili dagli utenti, a tutti i livelli, specifiche componenti di servizio realizzate secondo regole e standard unitari a livello regionale, garantendone comunque la fruibilità e l'interscambio delle informazioni, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza.

Sono interlocutori del SIA-RB, i seguenti soggetti:

- Dipartimento Agricoltura – Autorità di gestione
- Dipartimento Presidenza della Giunta – Ufficio Sistemi Informativi e Statistica
- Dipartimento Agricoltura - Uffici
- ARBEA
- ALSIA
- AGEA
- PROVINCE
- OO.PP
- CAAA
- Distretti
- Consorzi di Tutela e Produttori
- Comitato di Sorveglianza
- NRVIP
- Valutatore indipendente
- Nucleo di Monitoraggio Regionale
- Ministero dell'Economia (IGRUE)
- Comunità Europea

Sono, inoltre, soggetti di riferimento per il SIA -RB altre entità che forniscono i dati di controllo e/o le regole per la certificazione dell'informazione registrata nel sistema:

- Catasto
- Anagrafe Tributaria
- Anagrafe Zootecnica
- Etc.



## 4 I PROCESSI AMMINISTRATIVI / INFORMATIVI

Il SIA-RB si propone come sistema informativo connesso ed integrato tra le Amministrazioni Pubbliche che interagiscono con le imprese agricole ed agro-industriali per l'erogazione di servizi, di attività di finanziamento, di programmazione e controllo della spesa; e va a costituire il **punto di riferimento unico** a cui accedere per poter interagire con la Pubblica Amministrazione Regionale e rappresentare il sistema informativo agricolo regionale, integrato ed unitario, a cui è affidato il compito di raccogliere e gestire in maniera coerente e condivisa tutte le informazioni relative alle imprese agricole che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione Regionale.

Rappresenterà, pertanto, la risultante di tutti i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni regionali che operano nel comparto agricolo. In tal modo costituisce un sistema omogeneo di informazioni, provenienti dall'anagrafe aziendale e dai vari procedimenti amministrativi gestiti dalla Pubblica Amministrazione Regionale, che organizzato in banche dati pienamente integrate tra loro e connesso con le altre banche dati nazionali di riferimento, del Comparto costituisce il punto di accesso unico al comparto agricolo regionale.

Consultando il SIA-RB, l'utente avrà la possibilità di consultare on LINE la propria situazione aziendale, presentare una domanda di finanziamento, verificare lo stato di avanzamento della propria pratica e seguirne l'iter, il tutto nel rispetto dei principi stabiliti dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ("Codice dell'Amministrazione Digitale"), consentendo così una stretta interazione con l'amministrazione e tempi di risposta più rapidi.

Di seguito si espongono analiticamente i processi amministrativi / informativi da gestire con il Sistema Informativo Agricolo Regionale.

### 4.1 LA BASE INFORMATIVA DI RIFERIMENTO

#### 4.1.1 Anagrafe Unica Aziendale

L'Anagrafe unica delle aziende, istituita ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999 n. 503 "*Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'Agricoltore e del Pescatore e dell'Anagrafe delle Aziende Agricole, in attuazione dell'Art. 14 comma 3, del Decreto legislativo 30 aprile 1998 N. 173*", costituisce l'infrastruttura informativa, ovvero la base dati nella quale devono essere registrate tutti i dati desunti dalle domande dei beneficiari intese ad ottenere il pagamento degli aiuti o la fruizione di qualsiasi servizio offerto in agricoltura dalla Pubblica Amministrazione. Ovvero essa deve contenere tutte le informazioni desumibili sia dalla domande di aiuto, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (CE) 1975/06, sia dalla domanda di pagamento ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (CE) 1975/2006 e dell'art. 4.2 del medesimo regolamento.

Inoltre detta base dati informativa deve essere il riferimento per la formalizzazione di qualsiasi domanda che un beneficiario deve fare per fruire di un qualsiasi servizio automatizzato reso disponibile dal SIA-RB.

L'Anagrafe Unica Aziendale dovrà fare riferimento in particolar modo a quanto previsto nel Regolamento (CE) 1122/09 in ordine al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SICG).

#### ➤ Fascicolo Aziendale

Il DPR 503/99 identifica nel codice fiscale aziendale il Codice Unico identificativo delle Aziende Agricole (CUAA) da utilizzare per tutte le aziende che intrattengano rapporti a qualsiasi titolo con la Pubblica Amministrazione.

L'adozione e l'utilizzo del CUAA nell'anagrafe aziendale e in tutti gli archivi inerenti i vari procedimenti amministrativi permetterà il collegamento di tutte le basi dati riguardanti l'agricoltura gestiti dalle pubbliche amministrazioni.

La situazione aziendale contenuta in anagrafe costituirà pertanto la base informativa per l'attività istruttoria dei vari procedimenti.

I contenuti informativi dell'anagrafe riguarderanno dati anagrafici, per le persone fisiche, o legale rappresentante e sede legale, per le persone giuridiche; dati sull'ubicazione dell'azienda e delle unità aziendali (UTE), nonché sui piani colturali; dati di produzione, trasformazione e commercializzazione; dati sulla consistenza zootecnica, complessiva e delle singole UTE; e dati sulla consistenza territoriale, sul titolo di conduzione e sull'individuazione catastale, comprensiva dei dati aerofotogrammetria e cartografici e del telerilevamento in possesso dell'amministrazione.

Verranno anche registrate in anagrafe le informazioni riguardanti:

- domande di ammissione a programmi di intervento concernenti l'applicazione di regolamenti comunitari e nazionali in materia di aiuti e sovvenzioni e stato dei singoli procedimenti;
- quantitativi di riferimento individuali assegnati per ciascun settore di intervento sulla base di normative comunitarie e nazionali nonché eventuali atti di cessione o acquisizione di quote;
- risultanze dei controlli amministrativi, ivi compresi i controlli preventivi integrati basati sull'impiego del telerilevamento (da aereo e satellite) ed i sopralluoghi presso le aziende (controlli in loco), previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, eseguiti dall'amministrazione;
- erogazioni eseguite dall'amministrazione e stato dei relativi procedimenti;
- eventuale ente associativo delegato dall'azienda;
- dati relativi all'iscrizione al registro del naviglio-peschereccio;
- impianti acquicoli per la produzione ittica;
- dati relativi all'accesso ai fondi strutturali;
- dati relativi a fatti e atti giuridici intervenuti relativi all'azienda, quali contratti e successioni, risultanti all'amministrazione;
- ogni altra informazione risultante alla pubblica amministrazione, centrale o locale, nonché agli altri utenti a qualsiasi titolo abilitati all'accesso all'anagrafe.

La seguente figura riassume gli elementi da raccogliere per ogni azienda agricola, riassunti nel cosiddetto Fascicolo Aziendale:



I dati alfanumerici riferiti all'anagrafe verranno integrati con i dati territoriali cartografici consentendo la semplificazione delle attività istruttorie e di controllo.

Mediante l'utilizzo di metodologie di cooperazione applicativa previste dal D. Lgs. 28 febbraio 2005 n. 42 ed atti conseguenti e l'adozione di standard comuni di validazione, gli archivi regionali dovranno essere integrati con gli archivi nazionali con l'obiettivo finale di consentire che un dato immesso dall'amministrazione locale venga riconosciuto come valido anche dal sistema nazionale, e viceversa.

I dati contenuti in anagrafe, in quanto certificati, non dovranno essere più richiesti alle aziende, fatte salve le integrazioni riferite ad intervenute variazioni; ciò si tradurrà in un minor onere per l'utenza e in una significativa riduzione della documentazione cartacea da fornire all'amministrazione con evidenti economie anche per quest'ultima (anche in ottemperanza con quanto disposto dalla Legge 04/04/2012 n. 35 – Decreto semplificazione).

### ➤ **I dati economici**

Un'altra sezione vitale della banca Dati di riferimento riguarda la parte economica.

Nella Banca dati, infatti, dovranno convergere i dati riguardanti i pagamenti eseguiti dall'OP e i dati relativi al pagamento di benefici eseguiti da altri organismi secondo quanto indicato nel prosieguo del presente documento.

In tal modo il Sistema Informativo Agricolo sarà in grado di adempiere puntualmente non solo alle attività di monitoraggio previste dalla normativa di riferimento. Ma potrà essere utilizzato per il monitoraggio dell'andamento del sistema complessivo e quindi utilizzato anche dagli organismi interni alla stessa Pubblica Amministrazione.

## 4.2 IL MONITORAGGIO

In attesa della definitiva approvazione della nuova normativa di riferimento per il periodo 2014-2020, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1698/05, l'Autorità di Gestione ed il Comitato di Sorveglianza devono monitorare la qualità dell'attuazione del Programma attraverso il rilievo

Il monitoraggio dei programmi di sviluppo rurale (Psr) è disciplinato dagli articoli da 79 a 83 del Regolamento (CE) n. 1698/2005.

Il sistema informativo di monitoraggio deve intanto consentire lo svolgimento di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa citata, ovvero:

- l'articolo 79 stabilisce che l'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza monitorano la qualità dell'attuazione del programma e lo stato di attuazione del medesimo mediante indicatori finanziari, di prodotto e di risultato;
- l'articolo 80 specifica le procedure per la definizione e l'adozione del quadro comune per il monitoraggio e la valutazione (QCMV);
- l'articolo 81 precisa che l'andamento, l'efficienza e l'efficacia dei programmi di sviluppo rurale rispetto ai loro obiettivi sono misurati in base a indicatori che permettano di valutare la situazione di partenza nonché l'esecuzione finanziaria, i prodotti, i risultati e gli impatti;
- l'articolo 82 stabilisce che entro il 30 giugno di ogni anno l'autorità di gestione del Psr presenta alla Commissione europea una relazione annuale sullo stato di attuazione del programma;
- l'articolo 83 stabilisce che ogni anno la Commissione europea e l'autorità di gestione del Psr esaminano i risultati salienti dell'anno precedente.

Il Sistema di Monitoraggio, inoltre, deve essere tale non solo da misurare l'andamento, l'efficienza e l'efficacia del PSR rispetto agli obiettivi prefissati. Ma ad esso si affida un compito più generale, e quindi più importante, di raccogliere e fornire informazioni aggregate riguardanti anche gli altri processi di cui si compone il SIA-RB e di cui nel seguito del presente documento si fornisce una sintetica descrizione.

Pertanto, oltre ad utilizzare gli indicatori specifici individuati prioritariamente e definiti nel "Quadro Comune di Monitoraggio e Valutazione" di cui all'art. 80 del Regolamento (CE) n. 1698/05, dovranno essere utilizzati ulteriori indicatori definiti in base ai singoli processi.

### 4.3 L'INFORMATIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

In questa sezione del documento vengono analizzati i Procedimenti amministrativi che dovranno essere informatizzati.

Nella loro descrizione saranno classificati in base alle fonti di finanziamento in quanto le stesse dettano le regole di partenza e di monitoraggio.

In coda seguirà un ulteriore gruppo di procedimenti amministrativi interni al sistema delle Pubbliche Amministrazioni operanti nel comparto agricolo regionale generati da normative comunitarie, nazionali e/o regionale che non rientrano nella ripartizione operata in funzione delle fonti di finanziamento, ma saranno comunque oggetto di informatizzazione costituendo una parte imprescindibile del SIA-RB.

#### 4.3.1 Fondi Comunitari

##### ➤ Piano di Sviluppo rurale 2014 - 2020

Il presente paragrafo comprende l'insieme delle attività previste dai procedimenti amministrativi connessi alla gestione delle singole misure previste dal nuovo Piano di Sviluppo Rurale ed attivate nel corso del 2014-2020.

La riforma del ciclo di programmazione 2014-2020, come già avuto modo di esporre seppure non definitivamente approvata, contempla, rispetto al 2007-2013, alcune novità sia negli obiettivi delle politiche che nell'architettura stessa della programmazione.

Innanzitutto tutte le politiche in questione mirano ad un insieme comune di 11 **Obiettivi Tematici** che discendono direttamente dalle 3 grandi **Priorità Strategiche** di Europa 2020.

In particolare per lo sviluppo rurale il Reg. COM(2011) 627 prevede **6 Priorità** all'interno dei quali insistono **18 aspetti tematici (Aree Focus)** dai quali discenderanno le misure del PSR 2014-2020 che potranno essere al massimo **25**.

Ad oggi, anche in considerazione di quanto previsto nel precedente PSR, è ipotizzabile che il nuovo PSR comprenderà circa **20** misure e pertanto 20 procedimenti amministrativi oggetto di informatizzazione.

I procedimenti coinvolgeranno anche altre amministrazioni che potranno espletare le attività di loro competenza accedendo direttamente ai dati dei procedimenti amministrativi.

Sicuramente dovranno essere inclusi i procedimenti amministrativi relativi alle Misure di Trascinamento del precedente Piano di Sviluppo Rurale.

La futura politica di sviluppo rurale 2014-20, inoltre, prevede un nuovo sistema di *governance* multilivello, che implicherà la definizione di strategie comuni a livello europeo, attraverso gli Orientamenti strategici comunitari e a livello nazionale, attraverso l'Accordo di Partenariato in via di definizione, da declinare comunque a livello regionale attraverso specifici programmi operativi (PO FSE, PO FESR, PO FEASR ecc.).

Per garantire che i finanziamenti dell'UE conseguano gli obiettivi generali e specifici della strategia Europa 2020, è stato introdotto un nuovo principio – **la condizionalità** - in virtù del quale i finanziamenti sono concessi agli Stati membri “*a condizione che*” essi garantiscano una serie di condizioni di partenza (ex ante), effettuando una serie di adempimenti legati alle tematiche prioritarie per i fondi – condizionalità tematiche- e che raggiungano una serie di tappe e/o conseguano dei risultati prefissati in fase di programmazione - condizionalità ex post.

Il concetto di condizionalità è quindi legato non solo alla presenza di determinate garanzie sulle condizioni di partenza al fine di evitare ritardi nella fase iniziale, ma prevede anche una serie di tappe intermedie di verifica del raggiungimento degli obiettivi dei programmi inclusi nell'Accordo di Partenariato connessi agli obiettivi di Europa 2020.

L'introduzione di questi strumenti per tutti i fondi, sposta sicuramente l'enfasi dall'efficienza finanziaria all'efficacia della spesa e alla sua qualità. Ogni Stato membro deve dimostrare nel Contratto di Partenariato (e quindi, per quanto qui rilevante, in ogni Psr) di possedere sufficienti condizioni ex ante in termini di risorse umane, assistenza tecnica, iniziative per animare le azioni innovative, strumenti e capacità per il monitoraggio e la valutazione, nonché di possedere strumenti e soluzioni organizzative appropriate per la definizione di progetti di sviluppo locale.

Queste condizioni ex ante sono definite per ogni Fondo europeo. Se le condizionalità ex ante non fossero soddisfatte alla data di trasmissione del Accordo di Partenariato, gli Stati membri dovranno includere in esso una sintesi delle azioni da intraprendere a livello nazionale e regionale e il relativo calendario di attuazione per garantire l'adempimento di tali condizionalità al massimo entro due anni dall'adozione dell' Accordo di Partenariato. Il mancato completamento delle azioni volte a soddisfare una condizionalità ex ante entro il termine fissato nel programma costituisce un motivo per la sospensione dei pagamenti da parte della Commissione.

Viene, quindi, rilanciata una "politica dei trasferimenti condizionati", per cui le scelte di programmazione e il trasferimento delle risorse avviene, da un lato, a condizione che si effettuino degli adempimenti per garantire che i fondi erogati abbiano le condizioni per esplicare il massimo beneficio, riducendo a monte il divario tra la condizione di partenza e l'obiettivo da raggiungere, condizionando gli attori istituzionali e locali ad esaminare i presupposti di partenza ed eliminare le eventuali carenze di contesto iniziali, dall'altro, una parte del trasferimento di risorse è legato al raggiungimento di determinati obiettivi.

Ne consegue che, nella futura politica di sviluppo rurale, i soggetti coinvolti nell'attuazione dei programmi dovranno superare la logica per cui l'efficienza e l'efficacia della proprie azioni viene misurata esclusivamente dalla capacità di spendere velocemente le risorse a disposizione ed evitare il disimpegno automatico, traendo insegnamenti sia dagli strumenti esistenti come il monitoraggio e la valutazione, ma anche da quelli nuovi come la condizionalità e la riserva di performance.

La ratio di questi strumenti è evidentemente diversa. Con la condizionalità ex ante, infatti, la volontà della Commissione europea è quella di garantire la presenza di alcune condizioni minime – per lo più di carattere normativo, amministrativo e organizzativo – che dovrebbero migliorare la possibilità di assicurare l'efficienza e l'efficacia delle diverse politiche di sviluppo territoriale, eliminando in partenza alcuni potenziali vincoli al raggiungimento dei loro obiettivi.

L'assenza di una o più di queste condizioni mette lo Stato membro e le autorità di gestione dei programmi nella necessità di definire un percorso con precisi impegni per il loro soddisfacimento, con il potenziale blocco nell'erogazione dei pagamenti comunitari se in fase di verifica ex post (nel 2019) venisse verificato il mancato rispetto degli impegni assunti.

La riserva di performance, invece, insiste sulla capacità dei programmi di raggiungere i propri obiettivi, stimolando le amministrazioni responsabili attraverso una "premieria" da assegnare ai programmi più virtuosi.

In questi termini, condizionalità e riserva di performance sono strumenti positivi e desiderabili, finalizzati al miglioramento della qualità della spesa.

Le condizionalità ex ante si basano principalmente su elementi per i quali esiste già una base a livello UE, con disposizioni giuridicamente vincolanti nelle direttive comunitarie, impegni condivisi da tutti gli Stati membri nelle decisioni e conclusioni del Consiglio o di impegni internazionali sottoscritti dall'Unione.

In particolare, le norme di riferimento sono definite in parte nell'articolato del regolamento "ombrello" (COM(2011) 615) e in quello sulla politica di sviluppo rurale (COM(2011) 627), in parte nei rispettivi allegati in cui sono riportate le condizioni di dettaglio.

Sono previsti tre diversi livelli di condizionalità da rispettare:





- a) “**macroeconomici**” (art. 21 del Reg. “ombrello”), finalizzati al rispetto del patto di stabilità e che possono comportare, da parte della Commissione, la richiesta di revisione del Accordo di Partenariato o dei programmi, ma anche la sospensione dei pagamenti nel caso siano ravvisate inadempienze da parte dello Stato membro;
- b) “**generali**” (Allegato IV del Reg. “ombrello” e art. 10 del Reg. SR), finalizzati ad assicurare il rispetto di alcuni principi comuni dell’Unione Europea e/o della programmazione comunitaria (antidiscriminazione, parità di genere, disabilità, rispetto normativa su appalti pubblici, aiuti di stato, valutazione di impatto ambientale, sistemi statistici e di monitoraggio);
- c) “**tematici**”, collegati alle priorità strategiche del FEASR (Allegato IV del Reg.SR), finalizzati ad assicurare il rispetto di alcuni elementi strettamente collegati al raggiungimento degli obiettivi dello sviluppo rurale e/o all’operatività di alcune misure specifiche (COM(2011) 625).

Il SIA-RB nella sezione dedicata alla gestione del Programma di Sviluppo Rurale e della Programmazione 2014-2020, pertanto, dovrà contenere funzionalità dedicate alla gestione degli adempimenti della valutazione delle precondizioni (condizionalità ex ante) ed eventualmente alle soluzioni adottate al fine di assicurarsi che siano garantite:

- la descrizione delle misure selezionate;
- la descrizione dei meccanismi di coordinamento tra le strategie di sviluppo locale e cooperazione;
- la descrizione dell’approccio adottato in materia di innovazione;
- l’analisi dei bisogni in tema di monitoraggio e valutazione e il piano di valutazione;
- il piano di finanziamento e le modalità di attuazione del programma.

#### ➤ **Comparto vitivinicolo**

Comprende l’insieme delle attività previste dal procedimento di implementazione e gestione della Banca Dati delle “Superfici Vitate” presenti sul territorio regionale utile supporto ai provvedimenti di gestione del Potenziale vitivinicolo (autorizzazioni agli estirpi, ai reimpianti, trasferimenti del diritto d’impianto; gestione elenchi dei vigneti idonei a DO – Denominazione Origine - e IG – Identificazione Geografica).

I dati trattati saranno integrati con quelli degli archivi SIAN.

La Banca dati in argomento dovrà rendere disponibili i dati relativi alla gestione degli albi dei vigneti DO e IG, attualmente residenti su banche dati esterne, come da Reg. CE 436/2009.

La Banca Dati, deve infine, contenere anche le informazioni relative alle Misure del PNS – Vino (Piano Nazionale di Sostegno) rendendo disponibili funzioni di interrogazione e di monitoraggio.

Il procedimento coinvolge anche altre amministrazioni che potranno espletare le attività di loro competenza accedendo direttamente ai dati contenuti nella banca Dati.

#### ➤ **Comparto ortofrutta**

Comprende l’insieme delle attività previste dai procedimenti connessi all’applicazione dell’Organizzazione Comune di Mercato (OCM) del settore ortofrutta, regolamento (CE) n. 1234/2007, in particolare alla costituzione dell’Anagrafica delle O.P. (Organizzazioni di Produttori) ed A.O.P. (Associazioni di Organizzazioni di Produttori), ed i relativi fascicoli ed adempimenti.

In particolar modo la Banca Dati implementata dovrà tener conto della produzione DOP, denominazione d’Origine Protetta, IGP – identificazione Geografica Protetta e IGP – identificazione Geografica Tipica.

I dati trattati saranno integrati con quelli degli archivi SIAN.

Il procedimento coinvolge anche altre amministrazioni che potranno espletare le attività di loro competenza accedendo direttamente ai dati contenuti nel sistema.

#### ➤ **Comparto olivicolo**

Comprende l'insieme delle attività previste dai procedimenti connessi all'applicazione dell'Organizzazione Comune di Mercato (OCM) del settore olivicolo, Reg. (CE) N. 865/2004, in particolare alla costituzione di una Banca Dati nella quale vengano registrate le informazioni anagrafiche dei produttori ed i relativi fascicoli ed adempimenti.

I dati trattati saranno integrati con quelli degli archivi SIAN.

Verranno inoltre resi disponibili al sistema i dati relativi alla gestione degli albi delle produzioni olivicole DOP, attualmente residenti su banche dati esterne.

Viste le recenti evoluzioni normative, l'applicativo di gestione del comparto olivicolo dovrà essere integrato con quello di gestione della Domanda Unica di Pagamento del SIAN.

Il procedimento coinvolge anche altre amministrazioni che potranno espletare le attività di loro competenza accedendo direttamente ai dati contenuti nel sistema.

#### ➤ **Comparto bieticolo-saccarifero**

Comprende l'insieme delle attività previste dai procedimenti amministrativi connessi all'applicazione dell'Accordo di Programma del Settore Bieticolo Saccarifero per il conferimento delle barbabietole del Bacino della valle dell'Ofanto allo Zuccherificio del Molise SPA Stabilimento di Termoli sottoscritto il 21/10/2010 tra le Associazioni Bieticole, lo Zuccherificio del Molise SPA e la Regione Basilicata. In particolare si fa riferimento alla costituzione di una banca dati dei beneficiari dei contributi assegnati dalla Regione Basilicata così come stabilito dalla determina 77AQ.2011/D.01510 23/12/2011.

I dati trattati saranno integrati con quelli degli archivi SIAN.

Il procedimento coinvolge anche altre amministrazioni che potranno espletare le attività di loro competenza accedendo direttamente ai dati contenuti nel sistema.

#### ➤ **Domanda Unica**

Comprende l'insieme delle attività previste dai procedimenti connessi alla presentazione della Domanda Unica di Pagamento nell'ambito dei regimi di aiuto istituiti dal Reg. (CE) 73/2009 e precisamente:

- Regime di pagamento unico previsto dal Titolo III del Reg. (CE) 73/2009;
- Aiuto nazionale per la frutta a guscio previsto dal Titolo IV, capitolo 2, art. 120 del Reg. (CE) 73/2009;
- Sostegno specifico previsto dal Titolo III, capitolo 5, art. 68 del Reg. (CE) 73/2009.

Ed alle attività previste dalla Convenzione AGEA-Regione Basilicata-ARBEA riguardanti l'attivazione di uno Sportello AGEA per le informazioni in tempi reali relativi allo stato, la disponibilità e i tempi di erogazione dei contributi, proponendo caso per caso, le soluzioni più idonei per i raggiungimenti degli obiettivi.

### **4.3.2 Fondi nazionali e Regionali**

#### ➤ **Assegnazione di carburante a prezzo agevolato UMA**

Comprende l'insieme delle attività previste dal Procedimento relativo alla richiesta di assegnazione carburante agricolo agevolato, alla redazione della Dichiarazione consumi carburante agricolo agevolato come previsto nel D.M. 14 dicembre 2001 n. 454 - Circolare del 29 luglio 2002 n. 49/D Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché il procedimento relativo al rilascio della "Licenza di Mietitrebbiatura".



Un'ulteriore evoluzione potrà essere costituita dall'automazione del sistema di erogazione e prelievo del carburante attraverso l'emissione di una carta elettronica di prelievo che l'utente utilizzerà per le operazioni di prelievo del carburante e che fornirà i relativi dati in tempo reale al sistema consentendo un monitoraggio costante del procedimento.

#### ➤ **Assegnazione indennizzi per danni da calamità naturali**

Comprende l'insieme delle attività previste dal Procedimento di Erogazione dei contributi di solidarietà alle aziende interessate da calamità naturali secondo le norme vigenti al riguardo e che di seguito si elencano:

- Legge n. 38 del 7 marzo 2003 "Disposizioni in materia di agricoltura".
- D.L. 29 marzo 2004 n. 102 relativo al Fondo di Solidarietà Nazionale;
- D.Lgs. 18-4-2008 n. 82 Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38.
- D.G.R. n. 751 del 24.05.2011 "D.LGS 29.3.2004 N.102 – Piogge alluvionali del 18 febbraio 2011 e 1° marzo nella provincia di Matera e Potenza- Delimitazione delle aree danneggiate, proposta di declaratoria e individuazione delle provvidenze."
- D.G.R. n. 1406 del 29.09.2011 "Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 751 DEL 24.05.2011".-
- D.G.R. 1156 del 02.08.2011 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali".

#### ➤ **Comparto Zootecnia**

Comprende l'insieme delle attività previste dai procedimenti relativi alla dichiarazioni previste dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 31/07/2003.

In tal modo sarà costituita una Banca Dati delle Aziende agricole zootecniche.

Il sistema deve prevedere la possibilità di accedere alle Banche Dati BDN, BDR oltre alle Banche Dati delle specie zootecniche iscritte ad un Libro Genealogico.

Il procedimento coinvolge anche altre amministrazioni che potranno espletare le attività di loro competenza accedendo direttamente ai dati contenuti in Banca Dati.

### **4.3.3 Informatizzazione di altri procedimenti amministrativi**

#### ➤ **Albo Aziende Biologiche**

Comprende l'insieme delle attività previste dal Procedimento di gestione dell'Albo delle Aziende Biologiche costituito con L. R. n. 14 del 27 aprile 1999.

L'Albo, implementato a partire dai dati rivenienti dall'anagrafe unica, deve contenere gli operatori che producono, preparano, importano e commercializzano prodotti biologici e, quindi, assoggettati ad un regime di controllo, conforme ai requisiti minimi comunitari ed effettuato da organismi riconosciuti ai sensi del Reg. CEE 2092/91.

L'Albo dovrà, inoltre, interagire con il Sistema Informativo Biologico istituito con il Decreto MIPAF n. 2049 del 1° febbraio 2012 per la gestione informatizzata dei procedimenti amministrativi relativi alla notifica di attività con metodo biologico.

Il procedimento coinvolge anche altre amministrazioni che potranno espletare le attività di loro competenza accedendo direttamente ai dati contenuti nella banca Dati.

#### ➤ **Albo Imprenditori Agricoli Professionali (IAP)**

Comprende l'insieme delle attività previste dal Procedimento di rilascio della certificazione di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e di Imprenditore Agricolo a Titolo Principale (IAPT) ai



sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 e dall'art. 2135 del codice civile. Nuove figure professionali introdotte dal D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 99 (in G.U. n. 94 del 22.4.1999), in vigore dal 7 maggio 2004

Il procedimento coinvolge anche altre amministrazioni che potranno espletare le attività di loro competenza accedendo direttamente ai dati contenuti in anagrafe.

#### ➤ **Albo Operatori agrituristici**

Comprende l'insieme delle attività previste dal Procedimento relativo all'Iscrizione nell'elenco Regionale degli Operatori Agrituristici secondo le norme vigenti della L.R. n. 17 del 25 febbraio 2005 Agriturismo e Turismo Rurale e del Regolamento attuativo. Inoltre il sistema dovrà gestire informazioni relativi ai servizi erogati dall'Azienda. Il procedimento coinvolgerà anche altre amministrazioni che potranno espletare le attività di loro competenza accedendo direttamente ai dati contenuti in anagrafe.

#### ➤ **Albo Apicoltori**

La Regione Basilicata con la Legge Regionale 3 agosto 1988, n.15 "Interventi a favore dell'apicoltura", promuove, iniziative atte ad assicurare lo sviluppo dell'apicoltura allo stato nomade o stanziale, a valorizzare i prodotti, a tutelare e salvaguardare gli ambienti che le api usano come pascolo.

L'Albo degli Apicoltori comprende l'insieme delle attività previste dal Procedimento relativo alle autorizzazioni connesse all'avvio di attività di produzione di miele e, alla implementazione e gestione dell'Albo degli Apicoltori. Il sistema consentirà in tal modo di censire gli alveari esistenti sul territorio regionale e di effettuare un efficace monitoraggio.

I dati della Banca dati saranno utilizzati per l'eventuale sostegno mediante i finanziamenti erogati dalla CE e dal MIPAF.

Il procedimento coinvolge anche altre amministrazioni che potranno espletare le attività di loro competenza accedendo direttamente ai dati contenuti in anagrafe.

#### ➤ **Elenco Fattorie didattiche**

Comprende l'insieme delle attività previste dal procedimento relativo alle autorizzazioni connesse all'iscrizione di un'Azienda nell'Elenco regionale delle Fattorie didattiche, istituito nel luglio 2008, e la relativa Carta della Qualità (delibera di Giunta n. 1052 del 27 giugno 2008)

Il procedimento coinvolge anche altre amministrazioni che potranno espletare le attività di loro competenza accedendo direttamente ai dati contenuti in anagrafe.

#### ➤ **Repertorio delle risorse genetiche autoctone**

La Regione come stabilito dalla Legge Regionale 14 ottobre 2008, N. 26, nell'ambito delle politiche di sviluppo, promozione e salvaguarda degli ecosistemi e delle produzioni di qualità, le risorse genetiche autoctone vegetali ed animali, in pericolo di estinzione o minacce da erosione genetica.

Comprende l'insieme delle attività previste dal Procedimento relativo alle autorizzazioni connesse all'iscrizione delle risorse genetiche autoctone vegetali ed animali al Repertorio istituito con L. R. N. 14 /2008.. Il procedimento coinvolge anche altre amministrazioni che potranno espletare le attività di loro competenza accedendo direttamente ai dati contenuti in anagrafe.

Il procedimento coinvolge anche altre amministrazioni che potranno espletare le attività di loro competenza accedendo direttamente ai dati contenuti in anagrafe.

#### ➤ **Inventario Usi Civici**



In esecuzione di quanto sancito dalla Legge Regionale 12 settembre 2000, n. 57 “Usi civici e loro gestione in attuazione della legge n. 1766/1927 e R.D. n. 332/1928”, La Regione predispose e tiene aggiornato l’inventario delle terre e dei beni civici.

Pertanto, questo paragrafo comprende l’insieme delle attività previste dai procedimenti relativi al rilascio della certificazione sulla natura civica o allodiale delle terre.

Il procedimento coinvolge anche altre amministrazioni che potranno espletare le attività di loro competenza accedendo direttamente ai dati contenuti in anagrafe.

#### ➤ **Comparto Fitosanitario**

Comprende l’insieme delle attività previste dai procedimenti relativi al rilascio di:

- ✓ Autorizzazione all’uso del passaporto delle piante, ai sensi del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 214 e della Delibera di Giunta Regionale del 22 dicembre 2003 n.2481
- ✓ Autorizzazione per la produzione ed il commercio dei vegetali ai sensi del Decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214 e successive modifiche, del Decreto Ministeriale 14/04/97 Ortaggi – fruttiferi, del Decreto Ministeriale 9 agosto 2000 e del Decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 151
- ✓ Rilascio della certificazione CAC – Conformità Agraria Comunitario riservata ai Vivaisti
- ✓ Richiesta e rinnovo patentino per prodotti fitosanitari come previsto dal D.P.R. 23 aprile 2001 n. 290 e dalla Delibera di Consiglio Regionale del 12 febbraio 2007 n. 259 (Regolamento) pubblicata sul BUR n. 13 del 01/03/2007
- ✓ Richiesta di controllo e messa a punto delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari e relativo rilascio del relativo " **attestati di controllo e taratura**".

Il procedimento coinvolge anche altre amministrazioni che potranno espletare le attività di loro competenza accedendo direttamente ai dati contenuti in anagrafe.

#### ➤ **Registro “de minimis”**

Comprende l’insieme delle funzionalità di supporto nella gestione dei procedimenti amministrativi in regime “de-minimis”. Esso prevede la creazione e gestione di un elenco degli aiuti “de minimis” agricoli erogati dalle amministrazioni del territorio regionale al fine di consentire i necessari controlli su ciascuna impresa. Esso, inoltre, deve consentire la consultazione di analoghi elenchi esistenti a livello regionale e/o nazionale.

I dati dell’elenco regionale potranno essere consultabili, nel rispetto del D.L.gvo 196/23 “Testo Unico sulla Privacy”, dalle imprese interessate.

#### ➤ **Registro dei debitori**

Comprende le funzionalità che consentono di gestire le posizioni di aziende, imprenditori agricoli o enti che si trovino in posizione debitrice nei confronti dell’Amministrazione regionale e, nel caso specifico, del Dipartimento Agricoltura, SREM. Supporta l’amministrazione creditrice nella definizione delle singole posizioni debitorie che siano sorte per esempio a seguito della revoca di un finanziamento precedentemente erogato e liquidato, nonché nella fase di comunicazione all’interessato dell’avvenuta revoca.

#### **4.4 IL PORTALE DELL'AGRICOLTURA: WWW.AGRICOLTURA.BASILICATA.IT**

Rappresenta il punto unificato di accesso a tutti i servizi ed a tutte le informazioni rese disponibili dal SIA-RB. Esso si propone come lo strumento istituzionale per dare adeguata informazione e pubblicità delle attività del comparto agricolo regionale e del Programma Operativo 2014-2020 come previsto dal Capo II "Informazione e Pubblicità" del REG (CE) 1698/2005.

Il portale deve rappresentare il punto d'interazione tra gli interlocutori istituzionali, interni ed esterni al comparto, imprenditoriali ed individuali che, con diversi ruoli e gradi di fruibilità, operano nell'ambito del comparto stesso, basandosi sul patrimonio informativo costituito sul SIA-RB.

Il Portale deve avere il compito di controllare, garantire e gestire l'accesso a servizi gestionali, statistici e di cooperazione esposti nella propria area riservata.